



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

APPROVAZIONE DEI CRITERI PROCEDIMENTALI E METODOLOGICI PER IL
CONTROLLO CONCOMITANTE PROGRAMMATO NELL'ANNO 2023

*La Sezione di controllo per la Regione Siciliana, nell'adunanza del 14 febbraio 2023
composta dai magistrati:*

Salvatore Pilato	Presidente - relatore
Anna Luisa Carra	Presidente aggiunto
Adriana La Porta	Consigliere
Giuseppe Grasso	Consigliere
Tatiana Calvitto	Primo Referendario
Antonio Tea	Referendario
Giuseppe Vella	Referendario - relatore
Massimo Giuseppe Urso	Referendario
Emanuele Mio	Referendario

VISTA la legge n. 20/1994 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 (nel prosieguo "d.l. n. 174/2012");

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 43/SSRRCO/INPR/22, del 23 dicembre 2022, di approvazione del documento relativo alla “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2023”;

CONSIDERATI gli indirizzi e le valutazioni di coordinamento della Sezione delle Autonomie per la programmazione dei controlli nell’anno 2023, approvati con deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR del 20 gennaio 2023;

VISTA l’ordinanza n. 17/2023 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna adunanza al fine dell’approvazione definitiva della programmazione dei controlli 2023;

RITENUTO, dopo ampia ed approfondita discussione con tutti i Magistrati in servizio presso la Sezione di controllo per la Regione Siciliana, che il programma delle attività di controllo per l’anno 2023, appartiene ad un quadro generale -configurato rispettivamente dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo (delib. n. 43/INPR cit.) e dalla connessa deliberazione della Sezione delle Autonomie (delib. n.1/23)-, nel quale le linee di programmazione devono esprimersi secondo criteri di efficienza e con logiche conformi alle esigenze ed ai bisogni manifestati dalle comunità territoriali, con adeguata ponderazione della specificità economico-finanziaria e sociale manifestata dal contesto di amministrazione regionale e locale, nella prospettiva pluriennale conforme alla programmazione del PNRR, dalla cui attuazione dipendono una molteplicità di obiettivi, tra i quali merita evidenza prioritaria la riduzione dei divari territoriali con l’incremento dei processi di sviluppo e di crescita nell’area del Mezzogiorno;

RILEVATO che nella definizione del quadro di riferimento programmatico e dei criteri di massima nell’ambito dei quali opereranno le sezioni centrali e regionali, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno evidenziato come, a seguito del progressivo superamento degli effetti della crisi pandemica, assuma particolare rilievo per la ripresa economica, il tempestivo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) partendo dalla realizzazione delle riforme strutturali propedeutiche all’attuazione degli interventi, con la doppia sottolineatura della necessità che i controlli siano idonei a svolgere una funzione di stimolo e di

supporto alla capacità amministrativa per la concreta, rapida ed efficiente realizzazione dei singoli interventi, e che siano al contempo esercitati con canoni uniformi -a livello centrale e regionale- secondo logiche di coordinamento per la prevenzione di sovrapposizioni e di situazioni di aggravamento per gli enti controllati (v. deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22, del 23 dicembre 2022 cit.);

CONSIDERATO che, pertanto, nel quadro delineato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie, con le deliberazioni programmatiche citate, le tipologie e le modalità di esercizio dei controlli che la Corte dei conti eserciterà nel 2023 sono attratte dalla gestione delle ingenti somme del Next generation EU (NGEU) e degli altri fondi previsti per il rilancio delle economie dei paesi dell'Area dell'euro, che -per effetto dell'approvazione del PNRR- sono state rese nel 2022 progressivamente disponibili per il superamento dei gravi danni all'economia, derivanti dalla pandemia, al fine di verificare la regolarità amministrativo-contabile, ma anche e soprattutto, al fine di verificare e valutare l'attuazione dei programmi di spesa, sotto i profili della tempestività delle realizzazioni e della qualità dei risultati, anche avvalendosi delle nuove forme di controllo concomitante; e considerato che tale evidenza contenutistica e metodologica deve essere immediatamente recepita nella programmazione delle attività della Sezione di controllo per la Regione Siciliana, in una prospettiva operativa immediatamente applicabile, con i criteri di celerità ed immediatezza richiesti dalla circostanza che i progetti finanziati con le risorse finanziarie provenienti dal PNRR, dal FSC e dal PNC entrano, adesso, nella fase dell'attuazione esecutiva, nella maggiore parte dei casi con i sistemi dell'affidamento contrattuale previo esperimento di procedure di gara;

EVIDENZIATO che la programmazione generale delle attività di controllo per l'anno 2023 è condivisa ed approvata nei contenuti specificati dalla deliberazione n. 49, con i necessari raccordi e adattamenti richiesti dagli indirizzi di coordinamento deliberati dalle Sezioni Riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie, per la piena operatività del controllo concomitante ex art. 22, comma 2, d.l. n. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e del controllo di gestione ex art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come richiamato dall'art. 7 comma 7 d.l.

n.77/21, conv. in legge n.108/21, con rinvio ai criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTA l'ordinanza n. 17/2023 di convocazione della Sezione per la trattazione delle questioni relative alla programmazione generale dei controlli per l'anno 2023 ed alla programmazione dei controlli concomitanti, i quali devono svolgersi con criteri omogenei ed uniformi, da predeterminare nelle modalità procedurali e nella metodologia

CONSIDERATO l'esito della discussione nell'adunanza in data odierna

OSSERVA

1. Premesse. Nel quadro nazionale dei controlli della Corte dei conti, le linee di programmazione delle attività della Sezione di controllo per il 2023 sono contraddistinte dalla priorità conferita alle esigenze di verifica e di valutazione dei programmi di spesa finanziati con le risorse europee (NGUE-PNRR), alle quali si aggiungono le risorse del PNC e del FSC, con la previsione di specifiche linee di attività di monitoraggio e controllo sull'impiego di tali risorse, da assoggettare alla nuova tipologia del controllo concomitante (*flash/short o smart report*), con la contestuale salvaguardia delle esigenze di coordinamento di una programmazione *a rete*, in conformità alle indicazioni espresse negli atti d'indirizzo delle Sezioni Riunite di controllo e della Sezione delle Autonomie, in ripresa ed in continuità con le deliberazioni di programmazione generale, richiamate in premessa.

Pertanto, nella metodologia di utilizzazione della banca dati "Regis" sul PNRR (v. infra sub 2), non è superfluo sottolineare che l'incremento di efficienza del sistema informativo a disposizione della Sezione regionale produce effetti utili sulle attività comuni e condivise con le Sezioni centrali, assicurando piattaforme conoscitive più idonee alla elaborazione delle analisi economico-finanziarie, qualificate dalla uniformità e dalla affidabilità dei rispettivi percorsi metodologici.

Infatti, la verifica della qualità delle informazioni relative ai bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche assume una funzione di garanzia della trasparenza economico-finanziaria dei conti pubblici, nell'interesse degli organi rappresentativi delle Autonomie

territoriali e delle singole Comunità locali.

Il documento strategico del PNRR è stato predisposto per accedere ai fondi del programma Next generation EU (NGEU) ed è suddiviso in 6 missioni principali (missione 1- innovazione, competitività e cultura, missione 2- rivoluzione verde e transizione ecologica, missione 3- infrastrutture per una mobilità sostenibile, missione 4- istruzione e ricerca, missione 5- lavoro, famiglia e coesione territoriale, missione 6- salute bene pubblico e universale) indicando le priorità di investimento per l'arco temporale 2021-2026¹.

2. La specificità del quadro macroeconomico regionale. Per il superamento delle diseguaglianze sociali e territoriali nella fruizione dei servizi essenziali alla persona e nel sostegno dei processi di crescita economica il PNRR assegna alle Regioni dell'Italia meridionale una quota importante di risorse, pari a circa 82 miliardi, corrispondenti al 40% di tutte le risorse con una destinazione specifica rispetto ai territori, quota che rappresenta un'opportunità unica di sviluppo.

Per il controllo sull'attuazione del PNRR è stato di recente attivato, nel corso dell'anno 2022, il Sistema unitario di Monitoraggio presso il Ministero dell'Economia per la rilevazione dei dati informativi di attuazione finanziaria e per la verifica dell'avanzamento degli indicatori di realizzazione fisica e procedurale (milestone e target). Il Sistema Unitario "ReGIS" previsto dall'articolo 1 comma 1043 Legge 30 dicembre 2020 n 178 (Legge Bilancio 2021) è finalizzato a rispondere a quanto stabilito dall'articolo 29 del Regolamento (UE) 241/2021 con riferimento alla raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati.

Nel sistema di governance appena richiamato si inserisce il ruolo della Corte dei conti

¹ Per l'Italia prima beneficiaria in valore assoluto del Recovery Fund le risorse disponibili previste dal NGEU nel suo Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) sono pari a 191,5 miliardi: le sovvenzioni da non restituire ammontano a 68,90 miliardi (36%) i prestiti da restituire a 122,6 miliardi (64%). La dotazione complessiva del PNRR è di 235,14 miliardi perché ai 191,50 si aggiungono 30,64 miliardi di risorse nazionali e 13 miliardi del Programma ReactEU, il Pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa. Il contrasto alle discriminazioni di genere, l'accrescimento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani, il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno non sono affidati a singoli interventi, ma sono obiettivi trasversali in tutte le Componenti del PNRR. Il Mezzogiorno d'Italia è una questione europea. Il Sud Italia è il territorio arretrato più esteso e popoloso dell'Eurozona. Il suo rilancio è una questione europea e non soltanto italiana. La debolezza strutturale del sistema produttivo del Mezzogiorno è evidente da un dato al Sud vive un terzo degli italiani, ma si produce soltanto un quarto del prodotto nazionale lordo. Il PNRR costituisce un'occasione per il Mezzogiorno e per la ripresa del processo di convergenza con le aree più sviluppate del Paese. Tra il 2008 e il 2018 la spesa pubblica per investimenti nel Mezzogiorno si è più che dimezzata ed è passata da 21 a poco più di 10 miliardi. Il Piano punta a invertire questa tendenza.

per la piena operatività del controllo concomitante ex art. 22, comma 2, d.l. n. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e del controllo di gestione ex art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come richiamato dall'art. 7 comma 7 d.l. n.77/21, conv. in legge n.108/21, con rinvio ai criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) cit.

L'apertura della fase di attuazione dei piani e dei progetti finanziati con le risorse del PNRR contiene in sé un indicatore di priorità nell'attivazione dei controlli di gestione sull'efficiente utilizzazione degli investimenti, in una dinamica di controllo che si muove su tre assi direzionali, reciprocamente integrati e comunicanti su diversi livelli: il primo livello presuppone la concomitanza del controllo sui principali piani e programmi, al fine di garantire la legittimità e l'economicità finanziaria, sbloccando le eventuali inerzie a superamento delle situazioni di stallo amministrativo; il secondo livello è assorbito dai controlli di gestione nei diversi ambiti di missione degli interventi finanziati, anche al fine di prevenire la sopravvenienza di situazioni di squilibrio nei bilanci degli enti locali, non dotati di sufficiente margine corrente a copertura dei maggiori costi ordinari connessi alla realizzazione degli obiettivi d'investimento; il terzo livello, nel quale confluiscono gli esiti dei primi due, partecipa dell'attuazione dei controlli di gestione nel sistema *a rete*, che saranno periodicamente compendiate nel referto delle Sezioni Riunite alle Camere sullo stato di complessiva attuazione del PNRR.

Da tale innovato assetto dei controlli esterni -preventivi, finanziari di gestione e concomitanti- e dalla loro effettività, da valutare nei profili di efficace incidenza sui tempi, sui modi e sui costi dell'azione amministrativa, dipenderà la legalità finanziaria e l'integrità delle risorse provenienti dal PNRR, il quale richiede la reale presenza di una *ethics infrastructure*, intesa nel modello europeo quale complesso delle istituzioni, dei meccanismi e dei sistemi per promuovere l'integrità e prevenire la corruzione nelle amministrazioni pubbliche. L'utile integrazione tra controlli preventivi, finanziari, di gestione e/o concomitanti può produrre un valore aggiunto nella tutela dell'Etica amministrativa.

3. Governance e controlli sul PNRR nella prospettiva del superamento dei divari territoriali. Dall'avvio del PNRR e dall'utilizzazione delle risorse di provenienza

comunitaria, previste nel NGEU, che nel 2023 entrano nella fase strategica di attuazione dei progetti (CUP) finanziati, dipendono tutte le prospettive di ripresa e di rilancio economico nel breve-medio termine. Alla Corte dei conti è rimesso il compito di monitorare il tiraggio dei progetti, il relativo stato di avanzamento e il rispetto delle finalità per le quali i fondi stessi sono assegnati all'Italia. La previsione del controllo concomitante (v. art. 22 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) è stata confermata e rafforzata nella legislazione nazionale al fine di attualizzare e contestualizzare la valutazione dei risultati conseguiti e di verificare l'entità degli investimenti aggiuntivi o sostitutivi rispetto alla spesa storica ed "ordinaria".

L'attuazione del PNRR in tutte le componenti ordinamentali, organizzative e funzionali richiede meccanismi di monitoraggio, di coordinamento e di controllo adeguati e tempestivi, utili per supportare -in tempi concomitanti alla gestione- i soggetti attuatori nello svolgimento della funzione e re-indirizzarli tempestivamente nel caso in cui emergano ritardi, inefficienze o sviamento dagli obiettivi, con l'immediata produzione dell'effetto sbloccante nelle situazioni inficiate da inerzia amministrativa ad intervenire sui profili di criticità finanziaria e di gestione.

La disciplina attuativa del PNRR prevede una serie di momenti di verifica e monitoraggio affidati agli stessi enti ed organi titolari e affida contestualmente alla Corte dei conti il controllo sull'acquisizione e sull'impiego delle risorse finanziarie provenienti dal NGEU e dalle altre fonti di finanziamento (FSC, PNC e risorse di bilancio), da svolgere in conformità alle disposizioni dell'art. 7, co. 7 ("*Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza*"), decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che si iscrive nella categoria dei controlli sulla gestione *ex lege* n. 20/1994.

In sede di programmazione è necessario prevedere gli strumenti per provvedere con criteri di priorità a tali nuove esigenze di controllo, tenendo anche in considerazione il regolamento che ha istituito il Collegio per il controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato². Uno dei fondamentali

² V. deliberazione n. 272/CP/2021 del 10.11.2021 "Regolamento concernente il Collegio del controllo concomitante ai sensi dell'art. 22 del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, art. 1 comma 2: " Ove l'attuazione di piani, programmi e progetti sia rimessa a Regioni/Province autonome o ad altri enti o a

profili da valutare nel perimetro del controllo concomitante ex art. 22 d.l. n. 76/2020 è costituito dall'individuazione degli interventi da comprendere nella categoria, con la conseguente necessità di coordinamento con i controlli di gestione da svolgere sulle gestioni regionali e locali, con prevenzione delle situazioni di interferenza e di sovrapposizione, poiché il sistema dei controlli *a rete* presuppone per la sua complessiva effettività, l'unicità, la coerenza e il costante coordinamento dei vari segmenti che lo compongono nei diversi livelli (locale, regionale, statale).

Dunque, in tale contesto organizzativo ed ordinamentale, la Sezione regionale svolgerà un ruolo di ausilio alle amministrazioni pubbliche nell'impiego delle risorse provenienti dall'Unione europea, seguendo l'attuazione nel tempo dei programmi, in riferimento alla qualità della spesa ed alla tempestività della realizzazione dei singoli interventi.

Invero, uno dei profili di più acuta criticità dei divari territoriali è la forbice in progressiva dilatazione, misurabile sulla diversa qualità dei servizi pubblici erogati con indice qualitativo decrescente nell'area del Mezzogiorno. Dall'attuazione del PNRR è attesa l'inversione di tendenza, con il recupero tempestivo dell'efficienza soprattutto nei servizi socio-sanitari.

4. Il controllo concomitante ex art. 22, comma 2, d.l. n. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La nuova tipologia di attività, da coordinare con il controllo di gestione ex art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come richiamato dall'art. 7 comma 7 d.l. n.77/21, conv. in legge n.108/21, con l'espresso rinvio ai criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è avviata con la metodologia e le modalità procedurali dei controlli di gestione, le quali devono essere adeguate ed adattate alle particolari finalità delineate dalla disciplina vigente, che ha attribuito alla Corte dei conti, un controllo successivo, ravvicinato temporalmente alla gestione in corso, con effetti sollecitatori/propulsivi e sbloccanti sulle situazioni di ritardo/inerzia e inadempimento. La priorità nell'avviamento di tale controllo discende dal quadro programmatico risultante dalle deliberazioni delle Sezioni Riunite

organi operanti esclusivamente in ambito regionale, le funzioni di cui al precedente comma vengono svolte dalla competente Sezione regionale di controllo”.

43/2022 e della Sezione Autonomie 1/2023 cit. L'individuazione dei progetti d'investimento è rimessa all'elaborazione del sistema di estrapolazione dei CUP, fondato sulla dimensione finanziaria degli interventi, sulla rilevanza strategica degli investimenti per la crescita economica del territorio ed il superamento dei divari dell'area del Mezzogiorno e sugli indicatori di priorità desunti dalle emergenze e dai bisogni fondamentali delle diverse Comunità territoriali. Le opzioni di priorità saranno evidenziate nella deliberazione di apertura e di avviamento dei singoli procedimenti di controllo concomitante. Per l'uniformità della metodologia di esercizio di tale tipologia di controllo è -pertanto- necessario adottare una deliberazione d'indirizzo specifico, con particolare riferimento alle fasi: di avvio e d'informazione all'amministrazione, di svolgimento dell'istruttoria in conformità al principio di "non aggravamento amministrativo degli adempimenti" (*con modalità idonee a prevenire interferenze e/o sovrapposizioni con le attività delle altre Sezioni regionali e delle Sezioni centrali*), di eventuale avvalimento di organi competenti e/o specializzati per accertamenti diretti, sopralluoghi e ispezioni (v. art. 3, commi 4-8, legge 14 gennaio 1994 n. 20) e decisoria previo contraddittorio finale con il soggetto attuatore del progetto d'investimento. In considerazione della rilevanza finanziaria delle risorse provenienti dal PNRR e della importanza strategica dell'obiettivo di superamento dei divari territoriali, trasversale alle n. 6 missioni, i controlli concomitanti hanno una rilevanza preminente tra i controlli di gestione.

5. Uno sguardo di sintesi alla normativa vigente. I controlli della Corte dei conti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono disciplinati dall'art. 22 decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e dall'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

L'art. 22 ha previsto il controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale "sui principali piani, programmi e progetti", stabilendo che "L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 22, il Consiglio di Presidenza

della Corte dei Conti, avvalendosi della propria potestà regolamentare, con deliberazione n. 272 del 10 novembre 2021, dopo aver istituito con l'art. 1, comma 1, il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, al comma 2, ha stabilito che *“ove l'attuazione di piani, programmi e progetti sia rimessa a Regioni/Province autonome o ad altri enti o a organi operanti esclusivamente in ambito regionale, le suddette funzioni vengono svolte dalla competente Sezione regionale di controllo.”*

L'art. 7 del decreto-legge n. 77/2021, riguardante *“Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza”*, al comma 7 stabilisce, invece, che *“La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dell'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.*

Con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/2022, depositata il 23 dicembre 2022, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno delineato il quadro programmatico delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima.

In considerazione dell'esigenza di coordinamento delle funzioni tra il Collegio del controllo concomitante e le Sezioni regionali di controllo, sia in relazione alla necessità di individuare la metodologia per la programmazione del controllo concomitante, sono state adottate le deliberazioni delle Sezioni delle autonomie nn.13 e 18/ 2022/INPR, nonché, per ultimo, la deliberazione n.1/SezAut/2023/INPR, contenente il programma delle attività di controllo.

Con tale ultima deliberazione, adottata nel rispetto della programmazione di cui alla deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/2022, la Sezione delle autonomie ha precisato che *“ Il criterio di riparto della competenza per lo svolgimento del controllo concomitante tra il Collegio centrale e le Sezioni regionali è stabilito sulla base del soggetto che attua il programma; tuttavia, la*

presenza di un piano generale di realizzazione degli interventi (e dei connessi compiti di coordinamento, monitoraggio, vigilanza, ecc.), che in genere si situa al livello centrale (Ministeri) per vedere poi un'attuazione territoriale, induce l'esigenza di svolgere le verifiche sulla base di una programmazione condivisa raccordando l'azione del Collegio centrale con quella delle Sezioni territoriali.

Le forme di collaborazione avvengono su base volontaria, come nelle indagini intersettoriali comuni a più Sezioni, sulla base della programmazione congiunta del Collegio con le Sezioni regionali interessate.

Il coordinamento delle attività di controllo massimizza l'efficacia ed effettività del controllo concomitante sull'attuazione degli interventi e garantisce un maggior grado di organicità e unitarietà anche al controllo previsto dall'art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, nell'ambito del contesto programmatico come annualmente definito dalle Sezioni riunite ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione n. 14/2000. La reciproca collaborazione tra Sezioni regionali di controllo e Collegio del controllo concomitante è, difatti, da considerare fisiologica, in un sistema connotato da competenze distribuite su più livelli”.

Pertanto, su tali premesse e considerazioni di contenuto e di metodo, con riserva di determinare il cronoprogramma delle singole attività secondo criteri di priorità e di collegamento tra i diversi ambiti e settori di controllo e di procedere ai necessari raccordi di coordinamento per i profili di competenza territoriale, la Sezione regionale, all'esito di approfondita discussione sui profili di programmazione del controllo concomitante, alla luce del complessivo contesto normativo richiamato nella presente deliberazione, riguardante i controlli intestati alle Sezioni regionali di controllo, e in conformità alla programmazione generale dei controlli per l'anno 2023, condivide all'unanimità il contenuto dei criteri d'indirizzo e di metodologia, esposti anche con l'ausilio degli allegati grafici alla presente decisione d'orientamento, e quindi:

DELIBERA

di approvare le modalità procedurali ed i criteri metodologici per lo svolgimento nell'anno 2023, del controllo concomitante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 decreto-legge n. 76/2020 e 7 decreto-legge n. 77/2021, che si espongono:

1. Nei moduli riguardanti l'attività di controllo sul PNRR e/o sulle risorse ad esso collegate, la Sezione contestualmente alla individuazione dei piani, programmi e CUP prioritari, valuterà in via preliminare la propria competenza territoriale esclusiva, in relazione al soggetto attuatore ed alla localizzazione dell'intervento d'investimento, trasmettendo la deliberazione a fini informativi al Collegio del controllo concomitante, salve le ipotesi di indagini congiunte da avviare nelle forme di "collaborazione", su base volontaria, di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 272/2021, e in relazione al "Quadro programmatico per l'anno 2023", approvato dal Collegio del controllo concomitante con la deliberazione n. 1/2023;

2. Il controllo concomitante sarà avviato con apposita e singola deliberazione avente ad oggetto l'individuazione della missione, della componente, del progetto o gruppi di progetto e del CUP di riferimento, da comunicare all'amministrazione nella qualità di soggetto attuatore, con richiesta di validazione dei dati informativi e finanziari estrapolati con l'ausilio del sistema ReGis, e di specificazione del referente per l'apertura della corrispondenza informativa, che si svilupperà nel rispetto delle seguenti fasi:

- Il monitoraggio iniziale dello stato di avanzamento del *cronoprogramma*", al fine di effettuare una prima valutazione di come il percorso amministrativo sia stato strutturato, anche ai fini di verificare l'efficienza nello stato di perseguimento di obiettivi specifici e puntualmente determinati (*target*);
- La verifica periodica, anche per singolo *"step"*, sullo stato di avanzamento del *cronoprogramma*, svolgendo, altresì, valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie, al fine di verificare la presenza:
 - di *"gravi irregolarità gestionali"*, quali *violazione di norme generali e/o gravi deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione previsti per singolo intervento*;
 - di *"gravi e rilevanti"* ritardi nella fase di avanzamento degli interventi;
 - di ritardi *"non gravi"* o di situazioni gestionali che possono generarli, allo scopo di prevenirne la realizzazione.

3. qualora la Sezione, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di controllo concomitante, accerti la presenza di gravi irregolarità e/o ingiustificati ritardi

nell'erogazione di contributi, individuerà, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause con richiesta di adottare, entro un termine congruo, i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti;

4. la Sezione, per ciascuna amministrazione, approva, di norma con cadenza trimestrale e, comunque, almeno due volte l'anno, il *report*, anche in forma semplificata, sulle risultanze del controllo, accertando:

✓ *le eventuali gravi irregolarità gestionali, ovvero i rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi e disponendo, contestualmente, la trasmissione all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

✓ *Le irregolarità "non gravi", emendabili con l'esercizio del potere di autocorrezione da parte dell'amministrazione, a cui possono seguire da parte del Collegio specifiche raccomandazioni e avvisi (warning).*

5. il Magistrato incaricato dell'attività istruttoria ha facoltà, ove lo riterrà funzionale all'attività di controllo, di sottoporre prima del trimestre al Collegio le risultanze della verifica, anche ai fini di quanto previsto al punto 4) della presente deliberazione;

6. nello svolgimento dell'attività di controllo, il Magistrato incaricato, individuato con ordinanza presidenziale, procederà con le forme e gli strumenti previsti art.3, comma 8, della legge 20/94 e precisamente:

- le richieste istruttorie, anche per singolo *step* dello stato di raggiungimento del "*cronoprogramma*", al fine di verificare e prevenire eventuali ritardi, nonché a scopi propulsivi e di stimolo all'auto-correzione;
- le richieste documentali ed informazioni agli Enti ed agli organi di controllo interno, ivi compresi il collegio dei revisori, rispettando il principio del non aggravamento amministrativo;
- nelle ipotesi più gravi, gli accertamenti diretti e le ispezioni con avvalimento di organi dotati di specifica competenza normativa e/o professionale e tecnica;

7. La Sezione provvederà agli ulteriori compiti obbligatori previsti dalla legislazione vigente, non specificatamente richiamati nella presente deliberazione, riservandosi, ove ciò sia necessario, di integrare o modificare, nel corso dell'anno il presente programma.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione, sia trasmessa in formato elettronico, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, al Presidente Regione Siciliana, all'Assessorato regionale all'Economia ed alle Autonomie, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni della Regione, ai Commissari straordinari con le funzioni del Consiglio metropolitano ed ai Sindaci delle Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ai Commissari straordinari dei Liberi Consorzi Comunali di Agrigento, Ragusa, Trapani, Enna, Siracusa e Caltanissetta ed alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione, ove possibile con l'utilizzazione del sistema CON.TE.; nonché ad ANCI Sicilia.
- che copia della presente deliberazione sia trasmessa -per conoscenza-, altresì, alle Prefetture aventi sede nel territorio regionale, agli Organi di vertice delle Università e delle Camere di Commercio Industria e Artigianato presenti nel territorio della Regione Siciliana; nonché all'Agenzia delle Entrate- Riscossione (AGER);
- che l'originale della presente deliberazione resti depositato, in formato cartaceo, presso la segreteria della Sezione.

Così deliberato in Palermo, nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2023

I Magistrati relatori

F.to digitalmente Salvatore Pilato e Giuseppe Vella

Depositata in Segreteria il 17 febbraio 2023.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to digitalmente Angelo Guerrera



SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

PROCEDIMENTO E FASI DEL CONTROLLO CONCOMITANTE 2023



SCHEMA DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE 2023

